



Il Decreto Sostegni Bis

Aggiornamento di Diritto Tributario

a cura del Dott. Stefano Marini - Commercialista in Arezzo e Parma

Il Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato il **decreto-legge 73/2021** denominato "**Sostegni Bis**" che introduce misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, è entrato in vigore dal 26 maggio ed interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione: a) sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi; b) accesso al credito e liquidità delle imprese; c) tutela della salute; d) lavoro e politiche sociali; e) sostegno agli enti territoriali; f) giovani, scuola e ricerca; g) misure di carattere settoriale.

Vediamo di seguito una sintesi delle principali misure che interessano le imprese ed i professionisti.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il decreto prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto, con uno stanziamento complessivo di oltre 15 miliardi di euro, per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

Al fine di ampliare il numero dei beneficiari, il nuovo intervento è più articolato rispetto ai precedenti, lo scopo è di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia.

La misura si articola su tre componenti:

- 1) la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
- 2) una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- 3) la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d'esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

RINNOVO AUTOMATICO (ART. 1 DL 73/2021)

Il primo contributo a fondo perduto che sarà erogato è pari al 100% di quanto già percepito con il decreto Sostegni ed il pagamento avverrà in automatico a cura dell'Agenzia delle Entrate, pertanto non occorrerà presentare nessuna istanza.

PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA ISTANZA (ART. 1 DL 73/2021)

Ad integrazione del contributo “automatico” secondo quanto detto al punto precedente, sarà possibile richiedere tramite apposita istanza, un nuovo contributo. I soggetti interessati sono sostanzialmente gli stessi che hanno beneficiato del primo Sostegni, con queste uniche differenze:

- la partita IVA deve essere attiva al 26 maggio 2021;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
- i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. (liquidazioni periodiche IVA) potranno presentare l'istanza di richiesta dei contributi a fondo perduto soltanto dopo aver presentato la comunicazione relativa al 1° trimestre 2021.

Passando al calcolo degli importi, occorre distinguere tra chi ha beneficiato del contributo del decreto Sostegni e chi no. Nel primo caso (soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 1, D.L. n. 41/2021), sulla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo sopra indicato, si applicano le seguenti percentuali:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Invece, chi non ha beneficiato del vecchio contributo applica le seguenti percentuali:

- a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
- c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

In tutti i casi non si può ottenere un importo superiore a 150 mila euro.

CONTRIBUTO CON CRITERIO PEREQUATIVO (ART. 1 DL 73/2021)

È previsto, infine, un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un **peggioramento del risultato economico d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla **percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef**.

Sempre al **Mef** è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la **percentuale da applicare** per l'individuazione dell'ammontare del contributo. L'istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 è **presentata entro il 10 settembre 2021**.

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CHIUSE (ART. 2 DL 73/2021)

È istituito un **fondo per il sostegno delle attività** che hanno subito la **chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi** nel periodo intercorrente tra il **1° gennaio 2021 e il 26 maggio 2021** in forza delle previsioni del D.L. 19/2020. Sarà emanato apposito **decreto** per individuare i **soggetti beneficiari** e l'**ammontare dell'aiuto**

PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI IMMOBILI (ART. 4 DL 73/2021)

Il **credito d'imposta per canoni di locazione e affitto d'azienda** è riconosciuto per i **canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021** (quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021):

- agli **esercenti attività d'impresa, arte o professione** con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli **enti non commerciali**,

- a condizione che il **fatturato del periodo 01.04.2020 - 31.03.2021** sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 (tale requisito **non deve essere rispettato** se l'attività è iniziata dal 2019).

Viene **prorogato fino al 31 luglio 2021** il **credito d'imposta locazioni** previsto per le **imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator**.

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE CARTELLE (ART. 9 DL 73/2021)

È stato differito al **30 giugno 2021** il **termine di sospensione** del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da **cartelle di pagamento**, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I **pagamenti** dovranno dunque essere effettuati entro il **31 luglio 2021**.

MISURE A SOSTEGNO DELLO SPORT (ART. 10 E 44 DL 73/2021)

Viene incrementata la dotazione del *"Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche"*, destinato all'erogazione di **contributi a fondo perduto** per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno **sospeso l'attività sportiva**.

Viene inoltre riconosciuta un'**indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro** a favore dei **lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione** presso le **società e associazioni sportive dilettantistiche**.

ACE INNOVATIVA (ART. 19 DL 73/2021)

Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per gli **incrementi di capitale proprio** è riconosciuto un **rendimento nozionale con applicazione di un'aliquota del 15%**. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano **a partire dal primo giorno del periodo d'imposta**.

PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN START UP E PMI INNOVATIVE (ART. 14 DL 73/2021)

Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, **entro un anno dal loro conseguimento**, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale **dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025** e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative.

PROROGA MORATORIA PER LE PMI (ART. 16 DL 73/2021)

Previa **specifica comunicazione** da far pervenire al soggetto finanziatore entro il **15 giugno 2021** sono **prorogate fino al 31 dicembre 2021** le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.

Quindi, ad esempio, per i **mutui** e gli altri **finanziamenti a rimborso rateale**, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è **sospeso fino al 31 dicembre 2021**.

NOTE DI CREDITO IVA (ART. 18 DL 73/2021)

Viene prevista la modifica dell'articolo 26 del D.P.R. 633/1972, **anticipando i termini per l'emissione delle note di credito Iva** in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa **a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale**).

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONI (ART. 32 DL 73/2021)

Ai soggetti **esercenti attività d'impresa, arti e professioni**, agli **enti non commerciali**, nonché alle **strutture ricettive extra-alberghiere** a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019) spetta un **credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021** per la **sanificazione degli ambienti** e degli strumenti utilizzati e per l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Il **credito d'imposta** spetta fino ad un **massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel **limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021**.

MISURE PER IL SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE (ART. 13 DL 73/2021)

Le speciali disposizioni introdotte dal **Decreto Liquidità**, riguardanti, tra l'altro, anche il **Fondo centrale di garanzia PMI** trovano applicazione **fino al 31 dicembre 2021** (in luogo del 30 giugno 2021, come in passato previsto).

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Sono stanziati circa 4,2 miliardi di euro per il proseguimento delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l'introduzione di nuove misure volte ad accompagnare il mercato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica. In particolare, il decreto prevede:

- ✓ quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM);
- ✓ una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che avevano già beneficiato della stessa misura prevista con il decreto "sostegni";
- ✓ il blocco alla progressiva riduzione dell'indennità prevista con la Naspi;
- ✓ l'estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà;
- ✓ l'introduzione del contratto di rioccupazione, volto a incentivare l'inserimento dei lavoratori disoccupati nel mercato del lavoro;
- ✓ l'istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l'adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili;
- ✓ le nuove regole sui licenziamenti e cassa integrazione.

Tra le misure introdotte in materia di lavoro e politiche sociali più rilevanti affrontiamo di seguito le nuove regole sui licenziamenti e cassa integrazione e, per finire, il nuovo contratto di rioccupazione.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA DAL 1° LUGLIO 2021 E DIVIETO DI LICENZIAMENTI (ART. 40, COMMI 3-6)

Nonostante le aspettative della vigilia, il Decreto non prevede una ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti che dunque viene confermato al 30 giugno 2021.

Il divieto di licenziamenti rimarrà tuttavia in vigore per le imprese che **dal 1° Luglio 2021** utilizzeranno la Cassa integrazione ordinaria o straordinaria di cui al D.Lgs. n. 148/2015. In particolare, il Decreto Sostegni-bis prevede che:

- ✓ i datori di lavoro che dal 30 Giugno 2021 non potranno più utilizzare la CIGO COVID-19, a decorrere dal 1° Luglio 2021 potranno accedere gratuitamente alla **Cassa integrazione ordinaria o straordinaria** prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, con **l'esonero, fino al 31 Dicembre 2021, dal pagamento dei contributi addizionali** (del 9%-12%-15% a seconda della durata di utilizzo);
- ✓ **per la durata dei predetti trattamenti** di integrazione salariale fruiti entro il 31 Dicembre 2021, ai datori di lavoro **resterà preclusa la facoltà di avviare procedure di licenziamento collettivo** (ferma restando la

sospensione delle procedure avviate successivamente al 23 Febbraio 2020) e di intimare **licenziamenti per giustificato motivi oggettivo**.

In linea con quanto previsto dal Decreto Sostegni (e da tutti i provvedimenti precedenti), restano in ogni caso **confermate** le **ipotesi eccezionali** nelle quali sarà possibile derogare al predetto blocco dei licenziamenti. Infatti, le sospensioni e le preclusioni di cui sopra (oltre alla nota ipotesi di c.d. cambio appalto) non troveranno applicazione nei seguenti casi:

- licenziamenti motivati dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa** oppure dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in **liquidazione della società senza continuazione**, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile;
- **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscano al predetto accordo. In tal caso, ai lavoratori interessati è comunque riconosciuto il trattamento NASPI;
- licenziamenti intimati in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

In conclusione, la disciplina delineata dal Decreto Sostegni-bis sembra prevedere ad oggi **3 diverse scadenze** per lo sblocco dei licenziamenti:

1. **30 giugno 2021**: per la generalità delle imprese, fatte salve le due ipotesi che seguono;
2. **31 ottobre 2021**: per i datori di lavoro destinatari dell'assegno ordinario FIS, della Cassa integrazione in deroga (CIGD) o della Cassa integrazione salariale operai agricolo (CISOA);
3. **sino al 31 dicembre 2021**: per i datori di lavoro che, a partire dal 1° Luglio 2021, accederanno alla Cassa integrazione salariale ordinaria o straordinaria (non COVID) secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni-bis, ma **solo per la durata di fruizione** degli stessi trattamenti.

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE (ART. 41)

Tra le novità del Decreto Sostegni-bis, vi è l'introduzione del contratto di rioccupazione quale nuovo strumento volto a mitigare gli effetti negativi della pandemia sul mercato sull'occupazione.

L'art. 41, comma 1 del nuovo Decreto prevede che «in via eccezionale, **dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021** è istituito il contratto di rioccupazione quale **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** diretto a incentivare **l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione** ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica», con le seguenti caratteristiche:

- **ambito di applicazione:** sarà possibile assumere con contratto di rioccupazione solo **lavoratori in stato di disoccupazione**;
- **tipologia:** il contratto di rioccupazione è un **contratto subordinato a tempo indeterminato**;
- **condizione per la sottoscrizione:** per procedere all'assunzione con contratto di rioccupazione, il datore di lavoro deve definire, con il consenso del lavoratore, un **progetto individuale di inserimento** di durata pari a **6 mesi** finalizzato a «garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo»;
- **recesso o prosecuzione:** al termine dei primi 6 mesi di inserimento, le parti possono **recedere dal contratto** ai sensi dell'art. 2118 cod. civ., con preavviso decorrente dal medesimo termine.

Laddove le parti non recedano, il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- **esonero contributivo:** ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di rioccupazione è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali - con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL - per 6 mesi e nel limite massimo di importo di Euro 6.000,00 annui, da riparametrare ed applicare su base mensile.

L'esonero contributivo:

- ✓ è **escluso** laddove nei 6 mesi precedenti all'assunzione con contratto di rioccupazione, il datore di lavoro abbia intimato licenziamenti per giustificato motivo ovvero abbia avviato procedure di licenziamento collettivo nella medesima unità produttiva;
- ✓ è **revocato** (con conseguente restituzione del beneficio già fruito) nel caso in di licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ovvero nel caso in cui il datore di lavoro, nei 6 mesi successivi all'assunzione, avvii un licenziamento collettivo o intimi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione.

Lo Studio è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento delle tematiche affrontate.

